

29/12/2005 - 626: il medico del lavoro deve essere un dipendente

Nel rispondere ad un interpello proposto dall'Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì, il ministero del Lavoro chiarisce la portata dell'art. 17, co. 5, del d.lgs n. 626/1994, relativamente alla facoltà da parte di una struttura privata convenzionata con un datore di lavoro per la fornitura di servizi di medicina del lavoro, di avvalersi dell'opera di un medico competente esterno alla struttura. Afferma il ministero che la norma non consente tale possibilità, ed anzi indica in modo espresso che il medico debba essere 'dipendente della struttura esterna', individuando le ragioni di tale vincolo nell'esigenza di soddisfare la ratio di certezza nell'imputazione delle responsabilità. Né pare possibile un'interpretazione estensiva della norma stessa la quale, come tutte le norme in materia di sicurezza, va interpretata attenendosi al principio di tassatività.